

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 14,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Via Garcia Lorca si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sottosegnati assessori

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	AVV. ANTONIO TINTO	P	
2	IOVINELLI AMEDEO	P	
3	SERRA GENNARO		A
4	AVERSANO GIOVANNI	P	
5	PASCALE FRANCESCO	P	

Presiede : Avv. Antonio Tinto

Redige il verbale : dott. Marco Verdicchio - SEGRETARIO COMUNALE

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco - invita i presenti a deliberare sul seguente argomento

n. 107 del 24.12.2015

Oggetto

APPROVAZIONE CONVENZIONE ex art. 14 CCNL del 22/1/2004 del COMPARTO REGIONI e AUTONOMIE LOCALI tra i COMUNI di SUCCIVO e SANT'ANASTASIA (NA) per l'UTILIZZO a TEMPO PARZIALE del DIPENDENTE ING. MICHELE PUNZO.

la GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- la allegata proposta di deliberazione ed il relativo allegato;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dare seguito a quanto proposto;

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di APPROVARE la allegata proposta deliberativa in oggetto ed il relativo allegato.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

la GIUNTA COMUNALE

CON votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE di SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ex art. 14 CCNL del 22/1/2004 del COMPARTO REGIONI e AUTONOMIE LOCALI tra i COMUNI di SUCCIVO e SANT'ANASTASIA (NA) per l'UTILIZZO a TEMPO PARZIALE del DIPENDENTE ING. MICHELE PUNZO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 testualmente recita:
 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in distacco, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
 2. Il rapporto di lavoro del personale distaccato, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
 3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizza il lavoratore distaccato può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale distaccato, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.
 4. I lavoratori distaccati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
 6. Al personale distaccato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
 7. La disciplina dei commi 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6."
- Con nota a firma del Sindaco del Comune di S. Anastasia del 12/11/2015, acquisita al protocollo comunale n. 8758 del 13/11/2015, è stato richiesto l'utilizzo a tempo parziale del dipendente ing. Michele Punzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, per 12 ore settimanali fino al 30 giugno 2016;
- Con nota prot. n. 8790 del 23/11/2015 il sottoscritto ha richiesto il preliminare consenso all'utilizzazione congiunta al dipendente ing. Michele Punzo, ai sensi del citato art. 14 CCNL;
- il citato dipendente si è espresso favorevolmente all'utilizzazione congiunta in convenzione con il Comune di S. Anastasia alle condizioni di cui alla nota prot. n. 8758 del 23/11/2015;
- per quanto previsto dall'art. 14 su citato, l'utilizzo parziale del dipendente non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, bensì come un unico rapporto di lavoro presso l'ente di origine che distacca il dipendente, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo ed a seguito di convenzione, presso l'ente utilizzatore;

CONSIDERATO che il convenzionamento, oltre ad accogliere un'aspirazione del dipendente ing. Michele Punzo e a determinare un ulteriore arricchimento delle esperienze professionali dello

stesso in un Comune di classe demografica superiore, di cui si gioverà anche il Comune di Succivo, consente a quest'ultimo ente un risparmio di spesa senza comportare una completa rinuncia all'apporto del dipendente, che resta assicurato per la maggior parte dell'orario settimanale d'obbligo;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'allegato schema di convenzione;

VISTI:


- L'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- L'allegato schema di convenzione.

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE di DELIBERARE:


APPROVARE l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali da parte dei Comuni di Succivo e di Sant'Anastasia (NA) dell'attività lavorativa dell'ing. Michele Punzo, dipendente del Comune di Succivo di cat. D/1 giuridica e D/1 economica.

Avv. Antonio Tinto


PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, della presente proposta, il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo- Contabile esprime parere favorevole.

dott. Salvatore D'Angelo


il sottoscritto dipendente si dice favorevole a svolgere la propria attività lavorativa in convenzione con il Comune di Sant'Anastasia secondo le modalità e gli accordi di cui all'allegato schema di convenzione.

Ing. Michele Punzo


CONVENZIONE tra il COMUNE di SUCCIVO (Ce) ed il COMUNE di SANT'ANASTASIA (Na) per l'UTILIZZO dell'ATTIVITÀ LAVORATIVA dell'Ing. MICHELE PUNZO, DIPENDENTE del COMUNE di SUCCIVO di cat. D/1 GIURIDICA ed ECONOMICA, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del COMPARTO REGIONI ed AUTONOMIE LOCALI.

Tra

il Comune di Succivo (CE), Codice Fiscale 81000670612, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Antonio Tinto, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Succivo;

e

il Comune di Sant'Anastasia (NA), Codice Fiscale 00618150635 legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Raffaele Abete, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Sant'Anastasia;

PREMESSO che:

- l'art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali prevede la possibilità per gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- Con nota a firma del Sindaco del Comune di S. Anastasia del 12/11/2015, acquisita al protocollo comunale n. 8758 del 13/11/2015, è stato richiesto l'utilizzo a tempo parziale del dipendente ing. Michele Punzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/1/2004 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, per 12 ore settimanali fino al 30 giugno 2016;
- il dipendente interessato, in data 26/11/2015 ha espresso il proprio consenso ai sensi dell'art.14 del CCNL con nota in calce alla richiesta di consenso prot. n. 8790 del 23/11/2015;
- i Comuni di Succivo ed Sant'Anastasia sono giunti alla determinazione di avvalersi di tale strumento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. Scopo della presente convenzione è l'utilizzo, ai sensi dell'art.14 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22.1.2004, dell'attività lavorativa dell'Ing. Michele Punzo, dipendente del Comune di Succivo di categoria "D1" giuridica e "D 1" economica da parte dei Comuni firmatari.

ART.2

ORARIO DI LAVORO

1. Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che il dipendente comunale, Ing. Michele Punzo, presti la sua opera presso il Comune di Sant'Anastasia per dodici ore settimanali e presso il Comune di Succivo (che è il Comune capofila della presente convenzione) per ventiquattro ore settimanali.
2. La prestazione da effettuare presso il Comune di Succivo ha la seguente articolazione oraria: lunedì e giovedì dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 19,00; mercoledì dalle 8,00 alle 14,00. La attività lavorativa presso il Comune di Sant'Anastasia deve pertanto essere prestata il martedì e il venerdì per complessive dodici ore.
3. L'articolazione oraria di cui al comma 2 può essere oggetto di deroga per esigenze contingenti di uno o di entrambi gli Enti con carico di recupero per il dipendente interessato, e previa autorizzazione del Responsabile del settore competente di ciascun comune.
4. Laddove divenisse opportuno ridefinire l'articolazione oraria di cui al comma 1, sarà necessario e, se non viene variata la proporzione delle 12 ore di lavoro settimanale a Sant'Anastasia e delle 24 a Succivo, sufficiente, un semplice accordo scritto in tal senso firmato dai sindaci, dai responsabili dei settori presso i quali l'Ing. Punzo è destinato e dall'Ing. Punzo stesso.
5. L'articolazione oraria deve comunque essere regolata in modo tale da limitare a casi eccezionali adeguatamente attestati con le modalità di cui all'art.5, comma 2 lo spostamento da una sede all'altra nel corso della medesima giornata lavorativa.

ART.3

RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni convenzionati concorrono alla spesa per il pagamento al dipendente dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi e alle spese relative alla partecipazione per conto dei due Enti a corsi di aggiornamento, convegni o missioni nella seguente misura: 2/3 a carico del Comune di Succivo ed 1/3 a carico del Comune di Sant'Anastasia.

2. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, le spese per le missioni o trasferte svolte per necessità specifiche dei singoli Enti, il rimborso delle spese di viaggio dovuto ai sensi dell'art.5 comma 2 della presente convenzione e, comunque, ogni altro onere strettamente connesso a necessità specifiche dei singoli Enti, sono esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale le attività che danno diritto al pagamento o al rimborso vengono effettuate.

3. Allo stesso modo di cui al comma precedente, restano ad esclusivo carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi all'eventuale riconoscimento della retribuzione di posizione o di altro trattamento salariale accessorio, le somme per le retribuzioni aventi natura non continuativa, la valutazione ai fini della retribuzione di risultato e la corresponsione della stessa nonché gli oneri riflessi da tali voci derivanti.

4. Il Comune di Succivo corrisponderà regolarmente gli emolumenti mensili di cui al comma 1 del presente articolo ed il versamento dei relativi oneri

5. Il Comune di Sant'Anastasia:

a)- si impegna a anticipare al Comune di Succivo con cadenza mensile, entro il 10 di ogni mese, senza necessità di preventiva richiesta, la quota a proprio carico delle spettanze di cui al comma 1 del presente articolo, salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno.

b)- si impegna a rimborsare direttamente all'ing. Punzo le spese spettantigli per le eventuali trasferte svolte, le spese di viaggio sostenute, documentate con la periodicità che si riterrà opportuna;

c)- si impegna ad accreditare anticipatamente al Comune di Succivo entro il giorno 10 del mese in cui vanno corrisposti gli oneri relativi all'eventuale riconoscimento da parte del medesimo Comune della retribuzione di posizione o di altro trattamento salariale accessorio, le somme per le retribuzioni aventi natura non continuativa da liquidare al dipendente, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali che saranno versati a cura dell'Ente di appartenenza all'Istituto previdenziale. Il versamento porterà la dicitura "*compenso accessorio comprensivo di oneri riflessi, da corrispondere al dipendente Ing. Punzo*". L'eventuale corresponsione da parte del Comune di Sant'Anastasia, sulla base del regolamento ivi vigente, all'ing. Punzo di somme tratte dal fondo di tale Comune per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis del D. Lgs. n. 163/2006 deve essere oggetto di specifica evidenziazione al fine di consentire il controllo del rispetto del limite massimo attribuibile per legge del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Il pagamento all'ing. Punzo delle somme di cui alla lettera c) del comma precedente, nonché il versamento dei relativi oneri previdenziali sarà effettuato dal Comune di Succivo ad avvenuto accredito di tali somme da parte del Comune di Sant'Anastasia.

7. Il servizio sostitutivo della mensa, se riconosciuto e spettante, è a carico del singolo Comune presso il quale il dipendente è presente in servizio nel giorno di spettanza e contabilizzato al fine dell'eventuale calcolo delle imposte sul reddito dal Comune di Succivo al quale andranno entro il giorno 10 di ogni mese trasmesse le informazioni necessarie.

ART.4

FORMA DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci al fine di garantire il buon funzionamento del presente accordo.

ART.5

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al dipendente comunale Michele Punzo, spetta il trattamento economico e giuridico del CCNL dei dipendenti degli Enti Locali ed ogni altra indennità, dovuti come per legge per la propria categoria professionale;

2. Al dipendente spetta il rimborso delle spese di viaggio solo per gli spostamenti da un Comune all'altro effettuati nel corso della stessa giornata e resi necessari da ragioni eccezionali risultanti da attestazione scritta del dirigente/responsabile del settore nel quale l'ing. Punzo è incardinato del Comune presso il quale l'ing. Punzo si sposta. Se l'ing. Punzo è responsabile del settore con poteri ex art. 107 del Tuel, l'attestazione spetta al Responsabile del settore competente all'esame degli affari generali. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è pari al costo, solo andata, del biglietto del servizio pubblico di linea di trasporto che unisce le due sedi comunali. In caso di impossibilità di individuare un servizio pubblico di trasporto di linea tra le due sedi a cui fare

riferimento il rimborso dovuto sarà pari alla spesa per lo spostamento tra le due sedi comunali calcolata, entro una settimana dallo spostamento, attraverso il sito internet "viamichelin" in relazione al percorso più breve indicato dal medesimo sito. Se il calcolo non è effettuato nel corso della settimana il rimborso dovuto sarà pari a quattro euro.
Il percorso casa - luogo di lavoro non può essere rimborsato.

ART.6

DURATA E SCIoglIMENTO

1. La presente convenzione ha validità dal momento del ricevimento della pec recante la sottoscrizione, con firma digitale, dell'ultimo dei firmatari e scade il 30/06/2016.
2. La convenzione, può essere risolta anticipatamente sia per mutuo consenso degli Enti, manifestato con deliberazione dell'organo che l'ha approvata, sia per volontà di un singolo Comune, ugualmente manifestata.
3. La risoluzione per mutuo consenso ha efficacia dal momento in cui diventa esecutiva o eseguibile l'ultima delle due deliberazioni mentre il recesso unilaterale ha efficacia a partire dal decimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'altro Comune, della comunicazione, da effettuarsi tramite pec, della avvenuta deliberazione, salvo che quest'ultimo non accetti, con deliberazione dell'organo che ha approvato la presente convenzione, che l'efficacia operi in un termine più breve.
4. In caso di scioglimento della presente convenzione, il Comune di Sant'Anastasia cesserà di utilizzare l'attività lavorativa del dipendente comunale Ing. Michele Punzo. Quest'ultimo per le prestazioni successive allo scioglimento rimane ad esclusivo carico del Comune di Succivo.

ART.7

DECORRENZA E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione decorrerà dalla sottoscrizione della stessa e sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART.8

FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia in merito all'interpretazione e applicazione della presente convenzione, è competente il Tribunale di Napoli Nord nel cui circondario ha sede il Comune di Succivo, capofila della convenzione.

ART.9

RINVIO

1. Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo, in particolare a quanto stabilito in materia di prestazione lavorativa a tempo parziale, se ed in quanto compatibile.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Comune di Succivo

Per il Comune di S. Anastasia

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Antonio Tinto



Il Segretario Comunale
dott. Marco Verdiochio

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data, al n. dell'elenco delle pubblicazioni relativo alle deliberazioni della Giunta Comunale, per restarvi 15 giorni consecutivi.
Succivo, li

dott. Salvatore D'Angelo



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

() dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

() Attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Succivo, li 24.11.15



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdiochio